

Sez. 6 Penale, Sentenza n. 27648 del 25 Maggio 2011 Ud. (dep. 14 Luglio 2011) Rv. 250734

Presidente: Agro' A. Estensore: Calvanese E. Relatore: Calvanese E. Imputato: S.. P.M. Delehay E. (Diff.)

(Annulla con rinvio, App. Ancona sez. Minorenni, 28/10/2010)

679 TRIBUNALE PER I MINORENNI - 013 non luogo a procedere per irrilevanza del fatto

TRIBUNALE PER I MINORENNI - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - NON LUOGO A PROCEDERE PER IRRILEVANZA DEL FATTO - Presupposti - Carattere occasionale del fatto - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.

Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto "ex" art. 27, d.P.R. n. 448 del 1988, il requisito della occasionalità del fatto indica un comportamento non necessariamente unico, né coincidente con lo stato di incensuratezza dell'imputato, richiedendo la verifica della natura delle condotte pregresse e, di conseguenza, della ripetitività dei medesimi comportamenti illeciti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza di condanna per un furto di cialde di caffè di modesta entità).